



Volantino – 1° gennaio 2024

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti alla silvicoltura

In generale

L'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) è restituita sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per abbattere, approntare o trasportare un metro cubo di legname oppure per lavorare un ettaro di bosco o di vivaio per piante forestali (consumo secondo norma). In tale ambito si tiene conto delle macchine e dei veicoli utilizzati.

Nel consumo secondo norma rientrano i seguenti tipi d'attività e generi di trasporto: trasporti nelle foreste, fino al posto di lavoro, di operai, materiale e macchine, lavori di piantagione e di cura delle piante, lavori di abbattimento del legname, trasporti di legname fino a una strada accessibile agli autocarri o fino a un deposito collettivo su tale strada.

La restituzione viene concessa solo se per tutti i lavori forestali (incl. incarichi per conto di terzi) viene utilizzato carburante imposto in Svizzera.

Beneficiari

L'imposta è restituita al selvicoltore. È considerato tale colui che gestisce il bosco per proprio conto e a proprio rischio. Al selvicoltore viene restituita l'imposta per tutti i lavori forestali che esegue o fa eseguire. Egli può cedere il diritto alla restituzione dell'imposta a un terzo (p. es. azienda forestale); in tal caso, alla domanda di restituzione occorre allegare una rispettiva conferma scritta del selvicoltore.

Per i selvicoltori con un'azienda agricola propria e per i proprietari di vivai di alberi forestali senza boschi propri, la restituzione avviene nell'ambito della restituzione dell'imposta all'agricoltura (mod. 46.20a o 46.20b).

Se la legna è venduta come legname da abbattere, il selvicoltore può far valere unicamente il diritto alla restituzione per la cura, l'abbattimento e l'esbosco.

Registrazioni

I lavori forestali eseguiti con veicoli e macchine propri o di terzi vanno registrati con regolarità. Essi devono essere indicati in modo separato in base ai lavori svolti e ai generi di carburante impiegati ed espressi nell'unità di misura prevista nella domanda. Le registrazioni devono essere concluse al termine di ciascun periodo di domanda.

Domanda di restituzione

Il periodo di domanda è l'anno civile o forestale. Per stabilire i rapporti di proprietà e le condizioni di esercizio fa stato l'ultimo giorno del sesto mese del periodo scelto. I beneficiari devono inoltrare la domanda di restituzione (mod. 46.25) entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio¹ nel quale il carburante è stato consumato, all'

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
MLA
3003 Berna

Indicazioni su come compilare la domanda di restituzione sono riportate in allegato.

¹Anno civile o forestale

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione si calcolano sulla base della differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta. Per la benzina e l'olio diesel sono le seguenti:

Genere di carburante (unità di misura per la quantità: 100 litri a 15° C)	Aliquota di restituzione in CHF
Benzina	59.24
Olio diesel	60.05

Calcolo e versamento

L'importo da restituire viene calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta nonché alla quantità consumata secondo norma.

L'importo della restituzione viene versato dopo la deduzione di un emolumento (3 % dell'importo della restituzione; minimo fr. 25.-, massimo fr. 500.-). Importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOM; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#)

[Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#)

Informazioni e ordinazione dei moduli

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA), 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: mla@bazg.admin.ch).

Allegato – Spiegazioni riguardanti le singole rubriche del modulo 46.25

- **Indirizzo postale e coordinate bancarie**

I dati prestampati devono essere verificati e, se necessario, rettificati.

- **Periodo di domanda e data di riferimento**

Per stabilire i rapporti di proprietà e le condizioni di esercizio valgono le seguenti date di riferimento:

anno civile	1° gennaio – 31 dicembre	30 giugno
anno forestale	1° ottobre – 30 settembre	31 marzo
anno forestale	1° settembre – 31 agosto	28 febbraio
anno forestale	1° luglio – 30 giugno	31 dicembre

- **Superficie produttiva del bosco (rubrica 1)**

Per superficie produttiva del bosco si intende unicamente la superficie boscata, ma non la superficie improduttiva, come ad esempio rocce, sassai, cave di ghiaia, stagni e corsi d'acqua. Nel caso di pascoli boschivi, contano soltanto le parti ridotte a superfici interamente boschive.

- **Zona estera di confine**

Per zona estera di confine si intende il territorio di 10 chilometri (in linea d'aria) oltre il confine doganale.

- **Lavori inerenti alla costituzione e alla cura del patrimonio forestale (rubrica 2)**

Sono considerate macchine per la lavorazione del suolo le fresatrici agricole, le sarchiatrici, le dissodatrici eccetera equipaggiate di motore a combustione. Gli attrezzi per la ripulitura e il taglio dei boschi comprendono altresì le motoseghe, purché utilizzate a tal fine.

Nella rubrica 2d possono essere menzionati soltanto i popolamenti giovani, non ancora sfruttati, curati meccanicamente durante il rispettivo anno.

- **Reddito totale del legname (rubrica 3)**

In questa rubrica va indicata, in metri cubi, la quantità di legname effettivamente abbattuto durante l'anno di domanda (e non il potenziale annuo secondo il piano economico).

- **Trasporti di legname, trascinato o trasportato mediante cavi (rubrica 4)**

Di regola, la quantità totale di legname trasportata non eccede la quantità totale abbattuta.

Le quantità di legname menzionate nella rubrica «Trascinato con altri mezzi (elicottero, cavalli)» non danno diritto alla restituzione.

Le quantità di legname trasportate con un harwarder (combinazione di harvester e forwarder) devono essere riportate al punto 5c.

- **Lavori inerenti all'abbattimento degli alberi, all'estrazione e all'approntamento (rubrica 5)**

Il totale delle rubriche 5a e 5b non deve eccedere la quantità totale di legname abbattuto.

Fattori di conversione:

1 stero di legname = 0,70 m ³ volume compatto	1 m ³ volume compatto = 2,50 m ³ di trucioli
1 stero di legname = 1,75 m ³ di trucioli	1 m ³ di trucioli = 0,40 m ³ volume compatto

- **Grandi scortecciatrici e macchine per sminuzzare i tondelli (rubriche 5f e 5h)**

I lavori eseguiti con grandi scortecciatrici e macchine per sminuzzare i tondelli vanno comprovati con fatture dell'impresa che lavora a cottimo.

- **Trasporti all'interno dei boschi di operai, materiale e macchine (rubrica 6)**

Sono considerati «appartenenti all'esercente dell'azienda silvicola» solo i veicoli di proprietà dell'impresa. I veicoli appartenenti al forestale o all'impresa che lavora a cottimo non devono essere menzionati.